



COMUNE DI MODENA

N. 780/2021 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 30/12/2021

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Assente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Assente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta, Baracchi Grazia.

Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 780

AVVIO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n° 372 del 27/7/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – Sezione Strategica da presentare al Consiglio Comunale;
- che con deliberazione consiliare n° 74 dell'11/11/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2022-2024 – Sezione Strategica rinviando ad una propria successiva deliberazione l'approvazione dello schema di nota di aggiornamento del DUP 2022-2024, unitamente allo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024, per consentire l'eventuale aggiornamento della sezione strategica e l'inserimento della sezione operativa del DUP medesimo, alla luce del quadro finanziario per gli enti locali che si sarebbe delineato nei mesi successivi;
- che con circolare n° 97 del 22/12/2021 del Ministero dell'Interno è stato comunicato che, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali del 22/12/2021, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento al 31/3/2022 del termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;

Considerato:

- che alla luce degli indirizzi presenti nei documenti di programmazione soprarichiamati i centri di responsabilità dell'ente hanno avviato gli approfondimenti utili per formulare previsioni di entrata e spesa per il triennio 2022-2024 compatibili con gli obiettivi strategici e direzionali previsti;
- che l'iter parlamentare del disegno di Legge di Bilancio 2022 non è ancora giunto a compimento con la definitiva approvazione della legge e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- che si è ritenuto opportuno avviare l'iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 senza attendere la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022 così da contenere la durata dell'esercizio provvisorio;
- che le previsioni di entrata e spesa per il triennio 2022-2024 proposte dai vari centri di responsabilità consentono il raggiungimento degli equilibri di parte corrente e capitale come da documentazione in atti;
- che l'adeguamento della proposta di bilancio di previsione 2022-2024 a tutte le norme presenti nella legge di bilancio 2022 che sarà definitivamente approvata e con un impatto diretto sugli enti locali avverrà o con la presentazione di un emendamento tecnico alla proposta di bilancio presentata in Consiglio Comunale o con variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio 2022 una volta che saranno noti tutti gli elementi di dettaglio necessari per il concreto recepimento delle norme approvate;
- che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

- che con la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stata concessa la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni potessero disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

- che l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs 360/1998;

- che in particolare l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che "...i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività";

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 6 del 26/3/2020 ad Oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'ART . 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 e successive modificazioni – Modifica al regolamento di determinazione delle aliquote per l'anno 2020" con cui ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, sono state modificate per l'anno 2020 le aliquote di compartecipazione all'IRPEF determinate con l'articolo unico del Regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11.6.2012 e confermate per gli anni successivi fino all'anno 2019, mantenendo aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale;

Visto che la sopracitata Deliberazione di Consiglio ha fissato le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, e precisamente nella misura pari a:

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00;
- 0,64 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
- 0,75 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00;
- 0,79 per cento oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 75.000,00;

Visto infine che la sopracitata Deliberazione di Consiglio ha modificato l'articolo unico del Regolamento di determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nel seguente modo:

ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986; pari a:

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00;

- 0,64 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
- 0,75 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00;
- 0,79 per cento oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 75.000,00;

2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ai sensi del precedente comma 1 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986.

3. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

5. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s'intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.

Considerato che nello schema di Bilancio 2022-2024 lo stanziamento del Capitolo di entrata n. 260 "Addizionale comunale all'Irpef", Piano dei Conti 1.01.01.16.01 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE è stato calcolato sulla base della sopracitata normativa nella misura complessiva di euro 20.450.000,000;

Preso atto:

- che nel corso dell'esame del disegno della Legge di Bilancio 2022 al Senato sono state apportate numerose e significative modifiche alle norme fiscali, che coinvolgono in primo luogo l'assetto della tassazione delle persone fisiche: il disegno di legge ridisegna i lineamenti fondamentali dell'Irpef, in primo luogo mediante interventi sulle aliquote (viene soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%); sono inoltre riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione;

- che per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale Irpef alle predette modifiche il disegno di legge prevede il differimento di alcuni termini in materia di addizionali degli enti territoriali tra cui anche il termine entro il quale i Comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale;

- che si prevede infatti che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche che, alla luce del maxi emendamento approvato dal Senato, dovrebbe essere la seguente:

- 23% – fino a 15.000 euro;
- 25% – oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 35% – oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% – oltre 50.000 euro

Considerato che con le modalità soprarichiamate (emendamento al bilancio di previsione o variazione di bilancio in corso d'esercizio) si adeguerà l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'obiettivo di garantire un gettito in entrata compatibile con gli obiettivi di spesa previsti nel triennio 2022-2024 per le politiche e i servizi dell'ente, eventualmente anche tenendo conto dell'impatto che si determinerà con l'approvazione della legge conseguente al disegno di legge di delega per la revisione del sistema fiscale che all'art. 7 prevede "Principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo";

Ritenuto opportuno, visto il quadro finanziario in evoluzione, procedere ai sensi dell'art. 15 comma 7 del regolamento di contabilità pertanto di graduare la disponibilità in spesa corrente degli stanziamenti di bilancio in relazione all'effettiva disponibilità delle entrate correnti previste e programmate;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- 1) di approvare le risultanze degli equilibri di bilancio in atti relativamente alle proposte di bilancio di previsione 2022-2024, dando atto che le stesse sono state formulate prima dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022;
- 2) di avviare l'iter per la predisposizione degli schemi di bilancio 2022-2024 e della nota di aggiornamento del DUP 2022-2024 così da poter procedere con l'approvazione della delibera che approverà i documenti di bilancio da proporre al Consiglio Comunale;
- 3) che l'adeguamento della proposta di bilancio di previsione 2022-2024 a tutte le norme presenti nella Legge di Bilancio 2022 che sarà definitivamente approvata e con un impatto diretto sugli enti locali avverrà o con la presentazione di un emendamento tecnico alla proposta di bilancio presentata in Consiglio Comunale o con variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio 2022 una volta che saranno noti tutti gli elementi di dettaglio necessari per il concreto recepimento delle norme approvate;
- 4) di procedere ai sensi dell'art. 15 comma 7 del regolamento di contabilità quindi dando indicazione al Servizio Finanziario di graduare la disponibilità in spesa corrente degli stanziamenti di bilancio in relazione all'effettiva disponibilità delle entrate correnti previste e programmate.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: AVVIO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 5001/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 29/12/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: AVVIO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 5001/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/12/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: AVVIO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 5001/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/12/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 780 del 30/12/2021

**OGGETTO : AVVIO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/01/2022 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 15/01/2022

Modena li, 20/01/2022

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**